



**CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE**

**DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**  
*Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale*  
*Ufficio Rapporti con le OO.SS.*

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO STRALCIO**  
**BENEFICI DI NATURA ASSISTENZIALE E SOCIALE**  
**POLIZZA SANITARIA**

31 LUGLIO 2018

*M* *Am ER* *Ps*



**CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE**  
DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE  
Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del personale  
Ufficio Rapporti con le OO.SS.

**“BENEFICI DI NATURA ASSISTENZIALE E SOCIALE:  
POLIZZA SANITARIA”**

**VISTA** l’Ipotesi di CCNI stralcio “*Benefici di natura assistenziale e sociale: Polizza Sanitaria*” sottoscritta in data 24 aprile 2018 che si intende integralmente richiamato nelle premesse;

**VISTA** la certificazione rilasciata dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 29 maggio 2018, verbale n. 1591, ai sensi dell’art. 40 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001;

**VISTA** la nota integrativa, richiesta dal Collegio dei Revisori dei Conti al Dirigente USGTEP, in ordine al rispetto dei limiti economici del fondo per i benefici assistenziali ai sensi dell’art. 96, comma 2, del CCNL 2016 - 2018, prot. 37934 del 29 maggio 2018;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 97 del 1° giugno 2018, che ha approvato la sottoscrizione dell’Ipotesi di CCNI stralcio “*Benefici di natura assistenziale e sociale: Polizza Sanitaria*” e ha dato mandato all’Amministrazione di effettuare gli adempimenti previsti dall’art. 40 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001;

**VISTA** la nota prot. AMMCNT-CNR n. 41717 del 12 giugno 2018 con la quale è stata trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica - e al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - l’Ipotesi di CCNI stralcio in oggetto, corredata della Relazione illustrativa e della Relazione tecnico finanziaria;

**VISTA** la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Relazioni Sindacali - Servizio Contrattazione Collettiva, prot. n. 49089 del 13 luglio 2018 (prot. CNR n. 49798 del 13 luglio 2018), con la quale è stato comunicato l’esito positivo dell’accertamento congiunto - con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato/IGOP (prot. MEF-RGS n. 177895 del 13 luglio 2018) - sulla compatibilità economico-finanziaria della predetta ipotesi di CCNI stralcio;

**Tutto ciò premesso**

il giorno 31 luglio 2018, presso la Sede Centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ha luogo l’incontro tra i componenti della Delegazione di Parte Pubblica CNR e della Delegazione di Parte Sindacale per la sottoscrizione definitiva del CCNI stralcio “*Benefici di natura assistenziale e sociale: Polizza Sanitaria*”, sottoscritto il 24 maggio 2018, allegato al presente atto.



**CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE**  
DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE  
Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del personale  
Ufficio Rapporti con le OO.SS.

Il Contratto Integrativo Stralcio predetto ha efficacia dal giorno successivo alla data di sottoscrizione.

Delegazione di parte Pubblica CNR

Presidente *M. Lupis*

o suo Delegato.....

Direttore Generale *Chye*

o suo Delegato.....

Delegazione di parte Sindacale

FLC CGIL.....

CISL SCUOLA..... *Stefano D'Agui*

FED. UIL SCUOLA RUA *Alvino*

FED. GILDA UNAMS *Emanuele Peole*

## DICHIARAZIONE A VERBALE RESA DALLA FLC CGIL

### Sottoscrizione definitiva CCNI stralcio sui "Benefici di natura assistenziale e sociale - Polizza Sanitaria"

La FLC CGIL non sottoscrive l'accordo ribadisce quanto anticipato nel corso degli incontri che si sono tenuti il 13 aprile us e il 31 luglio, non condivide l'utilizzo del Fondo così proposto, ritenendo, tra l'altro, che con il CCNI si mette in discussione l'efficacia del sistema integrato Sussidi Sanitari/Polizza Sanitaria. Non condivide, in particolare, l'incremento del Fondo destinato a finanziare la Polizza Sanitaria, con l'erosione delle già magre risorse previste per le "Borse di Studio a favore dei figli dei dipendenti", che passano da € 800.000,00 a €700.000,00, nonché il significativo decremento delle risorse per i Sussidi Sanitari che passano da €1.051.300,00 del 2016-2017 a € 811.980,00 previsti per il 2019-2020.

La FLC CGIL ribadisce che le risorse del Fondo, soldi pubblici, destinate alle lavoratrici e ai lavoratori CNR, devono essere prioritariamente redistribuite ai dipendenti dell'Ente e non destinate surrettiziamente a finanziare compagnie di assicurazioni.

*Roma, 31 luglio 2018*

*Rosa Ruscitti*  
FLC CGIL CNR





**CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE**

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE  
*Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del personale*  
*Ufficio Rapporti con le OO.SS.*

**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO STRALCIO  
BENEFICI DI NATURA ASSISTENZIALE E SOCIALE  
POLIZZA SANITARIA**

24 APRILE 2018

flu  
ER  
M  
P3



## CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE  
Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del personale  
Ufficio Rapporti con le OO.SS.

### IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO STRALCIO: BENEFICI DI NATURA ASSISTENZIALE E SOCIALE POLIZZA SANITARIA

VISTO l'art. 59 del DPR n. 509/1979 "Approvazione della disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici, di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, contenuta nell'ipotesi di accordo del 31 luglio 1979 ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 1, terzo comma, 5, 12, 28, sesto comma, 53 e 54 nonché agli articoli 17, primo comma, quinta linea, e 33, quinto comma, perché ritenute in contrasto con la legge 20 marzo 1975, n. 70" che prevede l'istituzione di un fondo per i benefici assistenziali che ricomprendano anche la possibilità di concessione di prestiti ai dipendenti;

VISTO l'art. 24 del DPR n. 171/1991 denominato "Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168" che recepisce quanto disposto dall'art. 59 del DPR 509/1979 per gli Enti di Ricerca;

VISTO l'art. 51 del CCNL sottoscritto in data 07.10.1996 del Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione per il personale non dirigenziale (per i livelli IV - VIII) rubricato "Benefici di natura assistenziale e sociale" il quale in particolare prevede che le disponibilità finanziarie da destinare ai Benefici di natura assistenziale e sociale sono determinate " ... nell'ambito dell'importo massimo dell'1% delle spese per il personale del Comparto iscritte nel bilancio di previsione";

VISTO l'art. 74 del CCNL sottoscritto in data 05.03.1998 (Area VII dirigenziale) per i livelli I - III e per il personale Dirigenziale, rubricato "Benefici di natura assistenziale e sociale" il quale in particolare prevede che le disponibilità finanziarie da destinare ai Benefici di natura assistenziale e sociale sono determinate " ... nell'ambito dell'importo massimo dell'1% delle spese per il personale del Comparto iscritte nel bilancio di previsione";

VISTO l'art. 28, comma 3 lettera j) del CCNL di Comparto sottoscritto in data 07.04.2006 che prevede esplicitamente la contrattazione integrativa con le OO.SS. esclusivamente per l'individuazione dei "criteri generali per l'istituzione e gestione delle attività socio-assistenziali per il personale";


VISTO l'art. 52 del CCNL sottoscritto in data 07.10.1996 del Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione per il personale non dirigenziale rubricato "Assicurazioni Integrative";

VISTO l'art. 75 del CCNL sottoscritto in data 05.03.1998 del Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione- AREA VII per il personale dirigenziale, rubricato "Assicurazioni Integrative";

VISTI gli articoli 68, comma 2, del CCNL del 21.02.2002 rubricato "Norma di salvaguardia" e l'art. 25 del CCNL del 13.05.2009 rubricato "Norma di rinvio" in base ai quali restano ferme le norme pattizie sopra indicate e quelle non esplicitamente riformate;

VISTO il CCNL del nuovo comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto dall'ARAN e dalle Confederazioni Sindacali in data 19 aprile 2018 e, in particolare, il Titolo VII "Welfare Integrativo" che all'art. 96 fa espresso riferimento ai "Benefici socio-assistenziali per il personale";

CONSIDERATO CHE l'art. 7 del nuovo CCNL siglato il 19 aprile 2018, rubricato "Contrattazione integrativa", prevede la durata triennale per i CCNI stipulati successivamente all'entrata in vigore del presente CCNL, disponendo al comma 3. "Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale" ed al comma 10 "I

 2  
ER





## CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE  
Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del personale  
Ufficio Rapporti con le OO.SS.

*contratti collettivi ... conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi”;*

**TENUTO CONTO** pertanto che, fino alla stipula di un nuovo CCNI per i Benefici assistenziali, sociali e ricreativi ai dipendenti, continuano ad essere applicati, anche per l’anno 2018, i medesimi criteri definiti nei CCNI di riferimento attualmente vigenti, con esclusione delle parti eventualmente relative a *performance* e merito;

**VISTI** i Contratti Collettivi Integrativi e gli Accordi stralcio in materia di Benefici assistenziali e sociali sottoscritti dal Consiglio Nazionale delle Ricerche con le OOSS ed in particolare il CCNI stralcio “Polizza sanitaria” sottoscritto in data 16 novembre 2010 per il personale dei livelli I-VIII e per il personale dirigenziale Area VII;

**VISTA** l’Intesa attuativa del Contratto Integrativo Stralcio su “Attività socio-assistenziali Polizza sanitaria” del 16 novembre 2010 per il personale dei Livelli IV-VIII, dei Livelli I-III (Ricercatori e Tecnologici) e dei Dirigenti;

**VISTA** la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 25 del 19 luglio 2012, rubricata “*Schemi di relazione illustrativa e di relazione tecnico finanziaria ai contratti integrativi (articolo 40, comma 3-sexiesse, del decreto Legislativo n. 165 del 2001)*”;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 153 del 28 dicembre 2017 con cui stato approvato il bilancio di previsioni di Ente per l’anno 2018, dove è specificata la determinazione del capitolo di bilancio finalizzato ai i benefici assistenziali per il personale dipendente del Consiglio delle Ricerche;

**VISTO** l’accordo del 24 aprile 2018 sottoscritto dall’Amministrazione e dalle OO.SS. rappresentative sull’utilizzo del fondo per i benefici assistenziali per gli anni 2015 – 2020;

**VISTA** la scadenza del 31 agosto 2018 della Polizza sanitaria sottoscritta dal CNR con l’UNISALUTE;

**RITENUTO** necessario procedere alla definizione del CCNI stralcio “BENEFICI DI NATURA ASSISTENZIALE E SOCIALE - POLIZZA SANITARIA” per tutti i dipendenti del CNR (ricercatori e tecnologi – personale dei livelli IV – VIII e dirigenti amministrativi) e loro familiari con decorrenza 1 settembre 2018 e del nuovo Capitolato tecnico di gara, per poter dare continuità al servizio riferito alla polizza medesima per i medesimi beneficiari;

### **Tutto ciò premesso**


le Parti sottoscrivono quanto segue:

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1**

#### **Oggetto e campo di applicazione**

1. Il presente accordo si applica a tutto il personale del CNR (ricercatori e tecnologi – personale dei livelli IV – VIII e dirigenti amministrativi), con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato in servizio nell’anno di competenza.

  
ER 3

**CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE**

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE  
 Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del personale  
 Ufficio Rapporti con le OO.SS.

2. La Polizza è estesa ai sensi dell'Art. 5, con oneri a loro carico, anche: ai familiari dei dipendenti conviventi ovvero che per motivi di lavoro non siano conviventi; al personale posto in quiescenza nel corso della durata del Piano sanitario (con oneri a carico del CNR fino alla scadenza dell'annualità di polizza nel corso della quale è avvenuta la cessazione); al personale posto in quiescenza successivamente al 22.09.2010; ai titolari di assegni di ricerca o borse di studio e loro familiari conviventi ovvero che per motivi di lavoro non siano conviventi.

3. L'Amministrazione, in ossequio alla normativa contrattuale richiamata in premessa, ha determinato lo stanziamento del Fondo per i Benefici di natura assistenziale e sociale nel limite massimo dell'1% delle spese del personale del Comparto iscritte nel bilancio di previsione.

4. Per l'anno 2018 l'Amministrazione ha determinato, quindi, uno stanziamento pari a ad € 4.931.300,00 e, considerando la proposta di condizioni economiche riguardanti la nuova Polizza sanitaria decorrente dal 1 settembre 2018, il fondo è suddiviso per l'utilizzo secondo le modalità esplicitate nella sottostante Tabella 1:

**Tabella 1 - Utilizzo del Fondo dei benefici di natura assistenziale e sociale anno 2018**

Fondo per i Benefici Assistenziali - Anno 2018			
Utilizzo del Fondo			
Descrizione	Importo	Destinazione	Note
<b>Fondo</b>	<b>4.931.300,00</b>	Benefici Assistenziali per tutti i dipendenti	Pari all'1% delle spese di previsione del personale art. 51 CCNL 07.10.1996 - art. 74 CCNL 05.03.1998
<b>U T I L I Z Z I O</b>	Polizza sanitaria Unisalute periodo 01.01.2018 - 31.08.2018	Numero dipendenti 7540 * 275 (contributo complessivo per dipendente) = 2.073.500 * 8/12= 1.382.333-	CCNI 16.11.2010 Intesa attuativa 20.06.2014
	Polizza sanitaria periodo 01.09.2018 - 31.12.2018	Numero dipendenti 8604 * 330 (contributo complessivo per dipendente) = 2.839.320 * 4/12= 946.440-	
	Borse di studio	Borse di studio con criteri adottati nel 2008	CCIN 18.04.2008
	Attività culturali e ricreative	Soggiorni di studio, colonie estive/invernali, viaggi, ecc.	CCNI 01.03.2004 Gestito dalla Sezione UACR
	Asili nido	Contributo per pagamento retta asili nido	Accordo con le OO.SS. del 15.07.2008
	Prestiti	Sussidio per interessi sui prestiti	CCNI 08.09.2008 e dal 27.08.2016 il CCNI. "Contributo per interessi passivi su prestiti al personale dipendente"
	Sussidi	Sussidi speciali ed ordinari per le spese sanitarie che esulano dalla polizza o per i non aderenti	Può essere incrementato dalle quote non utilizzate per la polizza sanitaria.

*[Handwritten signatures and initials]*  
 ER



**CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE**

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE  
 Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del personale  
 Ufficio Rapporti con le OO.SS.

5. Per l'anno 2019-2020 lo stanziamento previsto, che potrà essere oggetto di incremento per adeguamento all'1%, è considerato pari a € 4.931.300,00 e tenuto conto della proposta di condizioni economiche riguardanti la nuova Polizza sanitaria, per ciascuna annualità di riferimento, il fondo è suddiviso secondo le modalità esplicitate nella sottostante Tabella 2:

**Tabella 2 - Utilizzo del Fondo dei benefici di natura assistenziale e sociale anni 2019 e 2020**

Fondo per i Benefici Assistenziali - Anni 2019-2020			
Utilizzo del Fondo			
Descrizione	Importo	Destinazione	Note
<b>Fondo</b>	<b>4.931.300,00</b>	Benefici Assistenziali per tutti i dipendenti	Pari all'1% delle spese di previsione del personale art. 51 CCNL 07.10.1996 - art. 74 CCNL 05.03.1998
Polizza sanitaria	2.839.320,00	Numero dipendenti 8604 * 330 (contributo complessivo per dipendente)	
Borse di studio	700.000,00	Borse di studio con criteri adottati nel 2008	CCIN 18.04.2008
Attività culturali e ricreative	200.000,00	Soggiorni di studio, colonie estive/invernali, viaggi, ecc.	CCNI 01.03.2004 Gestito dalla Sezione UACR
Asili nido	80.000,00	Contributo per pagamento retta asili nido	Accordo con le OO.SS. del 15.07.2008
Prestiti	300.000,00	Sussidio per interessi sui prestiti	CCNI 08.09.2008 e dal 27.09.2016 il CCNI "Contributo per interessi passivi su prestiti al personale dipendente"
Sussidi	811.980,00	Sussidi speciali ed ordinari per le spese sanitarie che esulano dalla polizza o per i non aderenti	Può essere incrementato dalle quote non utilizzate per la polizza sanitaria.

**Art. 2**

**Fondo Polizza sanitaria – modalità di accesso**

1. Il CNR prevede la copertura sanitaria per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato e determinato mediante la stipula di una Polizza sanitaria, il cui premio annuo lordo pro-capite a totale carico dell'Ente compreso oneri riflessi, non potrà superare € 330,00.

2. I dipendenti che desiderano rinunciare alla copertura sanitaria prevista dalla Polizza, le cui condizioni saranno descritte dettagliatamente in apposita direttiva, dovranno darne comunicazione all'Ente, esclusivamente tramite l'utilizzo del sistema SIPER, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della predetta direttiva. In mancanza di rinuncia entro il predetto termine, il dipendente risulterà iscritto automaticamente ai benefici della Polizza sanitaria, come previsto dal Capitolato tecnico di gara.

3. Secondo le modalità ed i tempi indicati nella predetta direttiva, potranno esprimere l'adesione facoltativa alla Polizza: i dipendenti per conto dei familiari ammessi ai benefici della medesima; i dipendenti posti in quiescenza nel corso della durata del Piano sanitario; i dipendenti posti in quiescenza successivamente al 22.09.2010; i titolari di assegni e borse di studio e loro familiari conviventi ovvero che per motivi di lavoro non siano conviventi.

*M* *Aur* *ER* *[Signature]* 5



## CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del personale

Ufficio Rapporti con le OO.SS.

### Art. 3

#### Assistenza sanitaria per i dipendenti che rinunceranno alla Polizza

1. I dipendenti che rinunciano ai benefici della Polizza potranno ottenere il rimborso del 50% delle spese documentate per sussidio ordinario sostenute fino all'importo massimo del premio oggetto di aggiudicazione per ciascun anno di riferimento, corrispondente al premio lordo di aggiudicazione della gara. L'importo predetto viene riservato ad esclusivo utilizzo del dipendente rinunciatario e non può essere utilizzato per richiedere il rimborso delle spese sostenute dai familiari del dipendente medesimo.
2. L'eventuale quota inutilizzata del predetto importo relativa all'anno di riferimento verrà destinata ad incrementare il fondo dedicato ai Sussidi ordinari e/o speciali a beneficio di tutti i dipendenti.

### Art. 4

#### Utilizzo del Fondo Sussidi ordinari e speciali

1. Tutti i dipendenti ed i loro familiari, sia iscritti che non iscritti alla Polizza sanitaria, possono comunque concorrere all'utilizzo del fondo residuo disponibile per l'erogazione dei sussidi ordinari e speciali con i medesimi criteri e nei limiti definiti dal vigente CCNI.

L'eventuale residuo disponibile risultante dalla differenza tra il premio a base d'asta ed il premio oggetto di aggiudicazione sarà destinato ad incrementare la disponibilità per l'erogazione dei sussidi ovvero, in caso di intera soddisfazione della voce sussidi ad altre voci carenti di disponibilità secondo il seguente ordine di utilizzo: asili nido; Borse di studio e Prestiti.

2. Tutti i dipendenti ed i loro familiari, sia iscritti che non iscritti alla Polizza sanitaria, potranno accedere alle risorse del Fondo Sussidi ordinari e speciali solamente dopo aver chiesto il rimborso delle spese alla Compagnia di assicurazione.
3. Tutti i dipendenti ed i loro familiari, sia iscritti che non iscritti alla Polizza sanitaria, potranno accedere alle risorse del Fondo Sussidi ordinari e speciali per chiedere esclusivamente il rimborso delle spese non coperte dalla Polizza sanitaria.

### Art. 5

#### Estensione facoltativa ai familiari e dipendenti in quiescenza

1. L'Amministrazione provvederà a comunicare, tramite email istituzionale ovvero con adeguata informativa da pubblicare sul sito CNR, i tempi per l'adesione volontaria alla Polizza Sanitaria, secondo le indicazioni fornite dalla Compagnia aggiudicataria, riguardante il personale con premio a proprio carico, quale: i familiari dei dipendenti conviventi ovvero che per motivi di lavoro non siano conviventi, il personale posto in quiescenza nel corso della durata del Piano sanitario (con oneri a carico del CNR fino alla scadenza dell'annualità di polizza nel corso della quale è avvenuta la cessazione); il personale posto in quiescenza successivamente al 22/09/2010; i soggetti titolari di assegni di ricerca o borse di studio e loro familiari conviventi ovvero che per motivi di lavoro non siano conviventi.

 ER 6



**CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE**

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE  
Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del personale  
Ufficio Rapporti con le OO.SS.

2. Per i dipendenti iscritti alla Polizza sanitaria che estendono la copertura ai propri familiari, come sopra specificato, il premio annuo corrispondente verrà versato dal CNR alla Compagnia assicuratrice in tre rate quadrimestrali, previa relativa trattenuta mensile sullo stipendio nella misura necessaria a far fronte all'importo della singola rata.

**Art. 6**


**Modifiche ed integrazioni**

1. Le parti si impegnano a rimodulare, ove necessario, le modalità previste dalla presente intesa con cadenza triennale in corrispondenza del rinnovo della Polizza sanitaria in conseguenza di adeguamenti della normativa generale o contrattuale ovvero modifiche delle condizioni complessive di riferimento.

Delegazione di parte Pubblica CNR

Presidente ..... 

o suo Delegato.....

Direttore generale..... 


o suo Delegato.....

Delegazione di parte Sindacale

FLC CGIL.....

CISL SCUOLA..... 

FED. UIL SCUOLA RUA..... 

FED. GILDA UNAMS ..... 

## DICHIARAZIONE A VERBALE RESA DALLA FLC CGIL

Ipotesi utilizzo risorse finanziarie per la gestione dei benefici di natura assistenziale e sociale – anni 2015-2016-2017-2018-2019-2020 e ipotesi CCNI stralcio sui benefici di natura assistenziale e sociale - Polizza Sanitaria


La FLC CGIL non sottoscrive gli accordi in quanto, come anticipato nel corso dell'incontro tenutosi il 13 aprile us, non condivide l'ipotesi di utilizzo del Fondo così proposto, ritenendo, tra l'altro, che con l'ipotesi proposta di CCNI si mette in discussione l'efficacia del sistema integrato Sussidi Sanitari/Polizza Sanitaria. Non condivide, in particolare, l'incremento del Fondo destinato a finanziare la Polizza Sanitaria, con l'erosione delle già magre risorse previste per le "Borse di Studio a favore dei figli dei dipendenti", che passano da € 800.000,00 a €700.000,00, nonché il significativo decremento delle risorse per i Sussidi Sanitari che passano da €1.051.300,00 del 2016-2017 a € 811.980,00 previsti per il 2019-2020.

La FLC CGIL ritiene che le risorse del Fondo, soldi pubblici, destinate alle lavoratrici e ai lavoratori CNR, devono essere prioritariamente redistribuite ai dipendenti dell'Ente e non destinate surrettiziamente a finanziare compagnie di assicurazioni.

Roma, 24 aprile 2018

Rosa Ruscitti

FLC CGIL CNR



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Ipotesi di contratto integrativo stralcio su "Benefici di natura assistenziale e sociale - Polizza Sanitaria" sottoscritto in data 24 aprile 2018.

### Art. 40, comma 3-sexies, D. Lgs. 165/2001

La presente relazione illustrativa è redatta al fine di descrivere, secondo gli schemi forniti in allegato alla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012, l'ipotesi di Contratto Integrativo stralcio su "Benefici di natura assistenziale e sociale - Polizza Sanitaria" sottoscritta in data 24.04.2018.


E' redatta in due moduli:

1. Modulo 1: Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto;
2. Modulo 2: Illustrazione dell'articolato del contratto (attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale - modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili).

#### Modulo 1

*Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge – Scheda*

<b>Data di sottoscrizione</b>	24 aprile 2018
<b>Periodo temporale di vigenza</b>	Periodo di vigenza della Polizza sanitaria - settembre 2018 - agosto 2021
<b>Composizione della delegazione trattante</b>	<b>Parte Pubblica:</b> Presidente - Direttore Generale <b>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione:</b> FLC/CGIL – CISL SCUOLA – FED. UIL SCUOLA RUA – FED. GILDA UNAMS <b>Organizzazioni sindacali firmatarie:</b> CISL SCUOLA – FED. UIL SCUOLA RUA – FED. GILDA UNAMS
<b>Soggetti destinatari</b>	Personale dipendente di livello dirigenziale e non dirigenziale (livelli I – VIII) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato
<b>Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)</b>	Contratto Integrativo stralcio in materia di benefici di natura assistenziale e sociale: attivazione Polizza Sanitaria





<b>Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</b>	<b>Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.</b>	E' stata predisposta la relazione illustrativa e tecnico – finanziaria per l'acquisizione della certificazione da parte dell'Organo di controllo interno.
		Esito: Verbale n. .... del .....
	<b>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</b>	È stato adottato il <i>"Ciclo Integrato della Performance, Trasparenza e Anticorruzione, 2018 - 2020 del CNR"</i> , approvato con delibera del CdA n. 17 del 30.01.2018
		Sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale come prescritti dalla normativa in materia.
<b>Eventuali osservazioni</b>		La Relazione della Performance per l'anno 2016 è stata validata dall'OIV in data 9 ottobre 2017 (prot. 65343/2017 del 11.10.2017) e pubblicata sul sito istituzionale.


## Modulo 2

*Illustrazione dell'articolato del contratto (attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale - modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)*

**a) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo stralcio, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia tratta.**

In data 24 aprile 2018 la parte pubblica del CNR e le sigle sindacali ammesse alla contrattazione integrativa, CISL SCUOLA – FED. UIL SCUOLA RUA – FED. GILDA UNAMS, hanno sottoscritto l'ipotesi di Contratto integrativo stralcio su *"Benefici di natura assistenziale e sociale - Polizza Sanitaria"*.

La OS FLC/CGIL non ha sottoscritto l'accordo. Ha, tuttavia, chiesto di allegare una nota alla predetta ipotesi di contratto integrativo stralcio nella quale vengono esplicitate le motivazioni della mancata sottoscrizione.



Il contratto integrativo stralcio è stato sottoscritto per l'attivazione della Polizza Sanitaria per i dipendenti del CNR, sia di livello dirigenziale che di livello non dirigenziale, con contratto a tempo indeterminato e determinato negli anni di competenza.

Si precisa che il CCNI in argomento si applica a tutto il personale, dirigenziale e non dirigenziale, poiché il fondo per i benefici assistenziali è unico e non è legato a prestazioni lavorative effettivamente rese o ai profili professionali. La stessa costituzione del fondo prevista dai rispettivi CCNL, nel limite dell'1% delle spese del personale, non permette di distinguere i fondi tra il personale dirigenziale e non, atteso che le spese non sono suddivise per tipologia di personale.

Tale Polizza Sanitaria, previo espletamento del bando di gara con evidenza pubblica, sarà attivata dal 1° settembre 2018 (data di scadenza della Polizza Sanitaria precedente attivata dal CNR ed autorizzata nel rispetto delle medesime procedure) ed avrà durata triennale.

Nello specifico, l'accordo descrive innanzitutto la determinazione del fondo per i benefici assistenziali e sociali da parte dell'Amministrazione, in ossequio alle disposizioni contrattuali (art. 51 CCNL 07.10.1996 e art. 74 CCNL area VII dirigenziale del 05.03.1998).

Il fondo, dunque, è stato determinato in € 4.931.300,00 per gli anni 2018-2020: si precisa che per gli anni 2019/2020 il fondo potrà subire variazioni in aumento ai fini dell'adeguamento all'1% delle spese del personale iscritte al bilancio di previsione e previste in aumento incremento nel piano di fabbisogno triennale.

Le modalità di utilizzo del predetto fondo sono state oggetto di contrattazione con le OO.SS. ed esplicitate negli schemi di seguito riportati:

Fondo per i Benefici Assistenziali - Anno 2018			
Utilizzo del Fondo			
Descrizione	Importo	Destinazione	Note
<b>Fondo</b>	<b>4.931.300,00</b>	<b>Benefici Assistenziali per tutti i dipendenti</b>	<b>Pari all'1% delle spese di previsione del personale art. 51 CCNL 07.10.1996 - art. 74 CCNL 05.03.1998</b>
U T I L I Z Z O	Polizza sanitaria Unisalute periodo 01.01.2018 - 31.08.2018	Numero dipendenti 7540 * 275 (contributo complessivo per dipendente) = 2.073.500 * 8/12= 1.382.333-	CCNI 16.11.2010 Intesa attuativa 20.06.2014
	Polizza sanitaria periodo 01.09.2018 - 31.12.2018	Numero dipendenti 8604 * 330 (contributo complessivo per dipendente) = 2.839.320 * 4/12= 946.440-	
	Borse di studio	Borse di studio con criteri adottati nel 2008	CCIN 18.04.2008
	Attività culturali e ricreative	Soggiorni di studio, colonie estive/invernali, viaggi, ecc.	CCNI 01.03.2004 Gestito dalla Sezione UACR
	Asili nido	Contributo per pagamento retta asili nido	Accordo con le OO.SS. del 15.07.2008
	Prestiti	Sussidio per interessi sui prestiti	CCNI 08.09.2008 e dal 27.09.2016 il CCNI "Contributo per interessi passivi su prestiti al personale dipendente"
	Sussidi	Sussidi speciali ed ordinari per le spese sanitarie che esulano dalla polizza o per i non aderenti	Può essere incrementato dalle quote non utilizzate per la polizza sanitaria.

3

**RELAZIONE CERTIFICATA**  
(art. 40 bis del Decreto Legislativo n. 165/2001)  
Roma, 29 maggio 2018  
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

*[Firma]*

Fondo per i Benefici Assistenziali - Anni 2019-2020			
Utilizzo del Fondo			
Descrizione	Importo	Destinazione	Note
<b>Fondo</b>	<b>4.931.300,00</b>	Benefici Assistenziali per tutti i dipendenti	Pari all'1% delle spese di previsione del personale art. 51 CCNL 07.10.1996 - art. 74 CCNL 05.03.1998
Polizza sanitaria	2.839.320,00	Numero dipendenti 8604 * 330 (contributo complessivo per dipendente)	
Borse di studio	700.000,00	Borse di studio con criteri adottati nel 2008	CCIN 18.04.2008
Attività culturali e ricreative	200.000,00	Soggiorni di studio, colonie estive/invernali, viaggi, ecc.	CCNI 01.03.2004 Gestito dalla Sezione UACR
Asili nido	80.000,00	Contributo per pagamento retta asili nido	Accordo con le OO.SS. del 15.07.2008
Prestiti	300.000,00	Sussidio per interessi sui prestiti	CCNI 08.09.2008 e dal 27.09.2016 il CCNI "Contributo per interessi passivi su prestiti al personale dipendente"
Sussidi	811.980,00	Sussidi speciali ed ordinari per le spese sanitarie che esulano dalla polizza o per i non aderenti	Può essere incrementato dalle quote non utilizzate per la polizza sanitaria.




Tale ipotesi di accordo, come già indicato, prevede la copertura sanitaria per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato e determinato mediante la stipula di una Polizza Sanitaria, il cui premio annuo lordo pro-capite, a totale carico dell'Ente compresi gli oneri riflessi, non potrà superare € 330,00.

E' prevista la possibilità per il singolo dipendente di rinunciare alla copertura sanitaria legata alla Polizza. In tal caso sarà riconosciuta la possibilità di ottenere il rimborso del 50% delle spese sanitarie documentate per sussidio ordinario sostenute fino all'importo massimo del premio oggetto di aggiudicazione per ciascun anno di riferimento corrispondente al premio lordo di aggiudicazione della gara. L'importo predetto viene riservato ad esclusivo utilizzo del dipendente rinunciatario e non può essere utilizzato per richiedere il rimborso delle spese sostenute dai familiari del dipendente medesimo. L'eventuale quota inutilizzata del predetto importo relativa all'anno di riferimento verrà destinata ad incrementare il fondo dedicato ai Sussidi ordinari e/o speciali a beneficio di tutti i dipendenti.

In mancanza di rinuncia esplicita nei termini indicati, il dipendente sarà iscritto automaticamente ai benefici della Polizza sanitaria.

Inoltre, secondo le modalità ed i tempi indicati dall'Amministrazione, i dipendenti potranno estendere l'adesione anche ai propri familiari se conviventi ovvero ai familiari non conviventi per motivi di lavoro.

**RELAZIONE CERTIFICATA**  
(art. 40 bis del Decreto Legislativo n. 165/2001)  
Roma, 29 maggio 2018  
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Tutti i dipendenti ed i loro familiari, sia iscritti che non iscritti alla Polizza sanitaria, possono comunque concorrere all'utilizzo del fondo residuo disponibile per l'erogazione dei sussidi ordinari e speciali.

Si precisa che le eventuali somme residue disponibili iscritte alla voce di spesa dedicato alla Polizza Sanitaria, risultanti dalla differenza tra il premio a base d'asta ed il premio oggetto di aggiudicazione, saranno destinate ad incrementare la disponibilità per l'erogazione dei sussidi ovvero, in via subordinata, altre voci di spesa dei benefici assistenziali e sociali carenti di disponibilità secondo il seguente ordine di utilizzo:

1. asili nido;
2. borse di studio,
3. prestiti.

L'adesione facoltativa è estesa anche ai dipendenti posti in quiescenza nel corso della durata del Piano sanitario, ai dipendenti posti in quiescenza successivamente al 22.09.2010 ed ai titolari di assegni e borse di studio ed ai loro familiari conviventi ovvero ai familiari non conviventi per motivi di lavoro.

**b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di Amministrazione.**

I benefici di natura assistenziale e sociale gravano integralmente sul fondo specifico creato in ossequio alla normativa contrattuale del CCNL di Comparto (art. 51 CCNL 07.10.1996 – art. 74 CCNL area VII dirigenziale del 05.03.1998).

Gli schemi di utilizzo del predetto fondo sono stati riportati nel paragrafo a) sopra descritto, a cui si rimanda per sintesi dell'elaborato.

Con riguardo alla modalità di costituzione del fondo per i benefici di natura assistenziale e sociale da parte dell'Amministrazione, si rinvia a quanto ampiamente descritto nella Relazione tecnico – finanziaria.

**c) Effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa.**

La precedente Polizza sanitaria è stata attivata in base al CCNI stralcio "Attività socio-assistenziali: polizza sanitaria" sottoscritto in data 22.09.2010 ed in ossequio all' "Intesa attuativa del CCNI del 22.09.2010" sottoscritto in data 20.06.2014.

In base agli accordi testé indicati, è stata svolta la gara di appalto e, a seguito della definizione della gara, è stato sottoscritto il contratto tra CNR e Unisalute che ha avuto durata triennale (1<sup>a</sup> settembre 2014 - 31 agosto 2017) con la proroga di 1 anno (fino al 31 agosto 2018), come esplicitamente previsto nel capitolato di gara.

Dunque, il presente accordo succede temporalmente ai precedenti alla scadenza del contratto con l'Unisalute, attesa la necessità di rivedere le clausole contrattuali.

**d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità (coerenza con il Titolo III del D. Lgs. n. 150/2009, le norme di**



**contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa.**

Il fondo per i benefici di natura assistenziale e sociale non ha carattere premiale e non è legato a prestazioni lavorative effettivamente svolte dai dipendenti ma è destinato a finanziare interventi in favore del personale a sostegno del bilancio familiare, per necessità legate ad eventi di natura medico sanitari ovvero ad eventi eccezionali.

Il solo obiettivo del presente contratto è quello della copertura sanitaria dei dipendenti, indipendentemente dalla tipologia di lavoro svolto o livello e profilo.

**e) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa – progressioni orizzontali – ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 150/2009 (previsioni di valutazione di merito ed esclusione di elementi automatici come l’anzianità di servizio)**

Non pertinente


**f) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della performance), adottati dall’Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del D. Lgs. n. 150/2009.**

Non pertinente

**g) Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto.**

Il predetto accordo è propedeutico all’attivazione del bando di gara per la polizza sanitaria.

PRETI ALESSANDRO  
Date 23.05.2018 11:12:00 CEST





## RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

Art. 40, comma 3 sexies, del D. Lgs. n. 165/2001

Ipotesi di contratto integrativo stralcio su “*Benefici di natura assistenziale e sociale - Polizza Sanitaria*”.

La presente relazione tecnico finanziaria sull'utilizzo delle risorse previste nel Fondo per i Benefici Assistenziali, con specifico riguardo all'Ipotesi di contratto integrativo stralcio su “*Benefici di natura assistenziale e sociale - Polizza Sanitaria*” sottoscritto in data 24 aprile 2018, è suddivisa in 4 moduli:

1. Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa;
2. Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa;
3. Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa;
4. Compatibilità economica finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

I Moduli sotto esposti contengono una esplicitazione della costituzione del Fondo per il finanziamento per i Benefici Assistenziali destinati al personale dipendente che comprende anche la quota destinata al finanziamento del Contratto integrativo stralcio in argomento.

### MODULO I – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

#### Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

##### - Risorse storiche consolidate

Il Fondo per la contrattazione integrativa denominato “**Benefici Assistenziali**” oggi definito Welfare anche nella P.A., istituito con l'art. 59 del DPR 16 ottobre 1979 n. 509 ed esteso agli enti di ricerca con l'art. 24 del DPR 171/1991, è un fondo unico nettamente distinto da quello per il finanziamento del trattamento economico accessorio e, dunque, stanziato a bilancio in un capitolo diverso.

Il fondo *de quo* non ha carattere premiale e non è legato a prestazioni lavorative svolte dal dipendente ma è destinato a finanziare interventi in favore del personale a sostegno di situazioni economiche familiari rese critiche da eventi accidentali ed eccezionali di natura prevalentemente medico sanitaria.


Ha, dunque, carattere di parziale rimborso per le categorie di spesa elencate dalla legge quali sussidi (spese mediche/decesso/furto/trasloco ecc.), spese di istruzione (borse di studio e/o contributi per asilo nido) o ancora per la richiesta di prestiti o attività ricreative per i dipendenti e i loro familiari.

I CCNL di comparto hanno disciplinato la materia più specificatamente e, con riguardo alla costituzione del fondo, la contrattazione nazionale ha previsto la possibilità di determinare il fondo **nella sua misura massima pari all'1% delle spese del personale iscritte nel bilancio di previsione** (nello specifico, per il personale non dirigenziale la norma di riferimento è l'art. 51, comma 2, del CCNL, sottoscritto in data ~~RELAZIONE CERTIFICATA~~ per l'area dirigenziale la norma

(art. 40 bis del Decreto Legislativo n. 165/2001)

Roma, 29 maggio 2018

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

  
Sara Berni

contrattuale di riferimento è l'art. 74, comma 2, del CCNL – Area VII dirigenziale – sottoscritto in data 05 marzo 1998).

La stessa Contrattazione Collettiva Nazionale ha demandato alla contrattazione integrativa nazionale l'attuazione della disciplina generale e la specificazione dei criteri di distribuzione del fondo (CCNL 07.04.2006 art. 28 comma 3 lett. j).

Si precisa, inoltre, che il nuovo CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19.04.2018, non ha modificato la normativa contrattuale precedente, limitando a specificare all'art. 7, rubricato "*Contrattazione integrativa*", prevede la durata triennale per i CCNI stipulati successivamente all'entrata in vigore del presente CCNL, disponendo al comma 3 che "*Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale*" ed al comma 10 "*I contratti collettivi ... conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi*";

Partendo dal dettato normativo-contrattuale, sopra richiamato, si riportano nella tabella sottostante le specifiche del calcolo effettuato per l'individuazione della **somma stanziata per gli anni 2018, 2019 e 2020 pari ad € 4.931.300,00 risultante non superiore all'1% delle spese del personale iscritte nel bilancio di previsione per i relativi anni.**


Voce di Bilancio - Spesa del personale	Stanziamiento 2018
Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo indeterminato/determinato	321.743.500,00
Competenze accessorie personale a tempo indeterminato/determinato	39.734.462,82
Buoni pasto	9.030.656,00
Assegni familiari corrisposti a personale a tempo indeterminato/determinato	2.150.000,00
Missioni del personale dipendente	1.471.228,00
Acquisto di servizi per formazione obbligatoria/generica e discrezionale	293.020,00
TFR per il personale a tempo indeterminato/determinato	23.550.000,00
Imposte e contributi a carico dell'ente	118.968.650,00
<b>Totale</b>	<b>516.941.516,82</b>
Determinazione limite 1% della spesa del personale	5.169.415,17
<b>Stanziamiento Fondo Benefici di natura assistenziale e sociale iscritto in bilancio</b>	<b>4.931.300,00</b>
Differenza	236.115,17

Si precisa che per gli anni 2019 e 2020 il limite di spesa potrà ulteriormente aumentare rispetto allo stanziamento iscritto nel 2018, a seguito della previsione per tali anni dell'incremento delle spese del personale in vista sia delle procedure di stabilizzazione, sia delle assunzioni straordinarie di 152 nuovi ricercatori, sia della completa attuazione del piano di fabbisogno già approvato.

All'interno di tale fondo, l'ipotesi di CCNI in argomento ha individuato la somma di € 2.328.773,00 per l'anno 2018 e la somma pari ad € 2.839.320,00 per gli anni 2019 e 2020 finalizzate alla stipula della Polizza Sanitaria, in base alle modalità descritte nel CCNI stesso.

**- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL**

Non pertinente al CCNI in oggetto.

<p style="text-align: center;"><b>RELAZIONE CERTIFICATA</b> (art. 40 bis del Decreto Legislativo n. 165/2001) Roma, 29 maggio 2018 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI</p> <p style="text-align: center;"> Saverio Boni</p>
---

## **Sezione II - Risorse variabili**

Non pertinente al CCNI in oggetto.

## **Sezione III –Decurtazioni del Fondo**

Non pertinente al CCNI in oggetto.

## **Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto ad approvazione**

La sintesi è riportata nella tabella di cui sopra.

## **Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo**

Non sussistono risorse per i benefici assistenziali allocate fuori dal fondo.

## **MODULO II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa**

### **Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione.**

Il presente contratto integrativo stralcio gestisce una quota del Fondo per i Benefici assistenziali destinato alla contrattazione integrativa.

### **Sezione II – Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo**

Il contratto integrativo stralcio, oggetto della presente relazione, individua all'interno del Fondo per i Benefici assistenziali, la somma da destinare alla stipula di una Polizza sanitaria a favore dei propri dipendenti, in base ai criteri generali descritti nell'Ipotesi di CCNI allegato.

Per una descrizione più dettagliata dell'Ipotesi di CCNI inerente l'attivazione della Polizza sanitaria, si rinvia alla relazione illustrativa.

### **Sezione III – Destinazioni ancora da regolare**

Non pertinente al CCNI in oggetto.

### **Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa.**

Il totale delle risorse del Fondo per i Benefici assistenziali è pari ad € 4.931.300,00, di cui la quota destinata dalla contrattazione integrativa al CCNI in oggetto è pari per l'anno 2018 ad € 2.328.773,00 (complessivamente considerando le due diverse gestioni contrattuali) e per gli anni 2019 e 2020 ad € 2.839.320,00.

### **Sezione V - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale**



L'unico vincolo di carattere economico imposto dal CCNL di Comparto è la somma massima del Fondo stesso, pari all'1% delle spese per il personale ex art. 51 del CCNL sottoscritto in data 07.10.1996.

Tale limite è rispettato nel CCNI, come si evince dalla tabella sotto riportata.

Fondo per i Benefici Assistenziali - Anno 2018			
Utilizzo del Fondo			
Descrizione	Importo	Destinazione	Note
<b>Fondo</b>	<b>4.931.300,00</b>	Benefici Assistenziali per tutti i dipendenti	Pari all'1% delle spese di previsione del personale art. 51 CCNL 07.10.1996 - art. 74 CCNL 05.03.1998
U T I L I Z Z O	Polizza sanitaria Unisalute periodo 01.01.2018 - 31.08.2018	Numero dipendenti 7540 * 275 (contributo complessivo per dipendente) = 2.073.500 * 8/12= 1.382.333-	CCNI 16.11.2010 Intesa attuativa 20.06.2014
	Polizza sanitaria periodo 01.09.2018 - 31.12.2018	Numero dipendenti 8604 * 330 (contributo complessivo per dipendente) = 2.839.320 * 4/12= 946.440-	
	Borse di studio	Borse di studio con criteri adottati nel 2008	CCIN 18.04.2008
	Attività culturali e ricreative	Soggiorni di studio, colonie estive/invernali, viaggi, ecc.	CCNI 01.03.2004 Gestito dalla Sezione UACR
	Asili nido	Contributo per pagamento retta asili nido	Accordo con le OO.SS. del 15.07.2008
	Prestiti	Sussidio per interessi sui prestiti	CCNI 08.09.2008 e dal 27.09.2016 il CCNI "Contributo per interessi passivi su prestiti al personale dipendente"
	Sussidi	Sussidi speciali ed ordinari per le spese sanitarie che esulano dalla polizza o per i non aderenti	Può essere incrementato dalle quote non utilizzate per la polizza sanitaria.

Fondo per i Benefici Assistenziali - Anni 2019-2020			
Utilizzo del Fondo			
Descrizione	Importo	Destinazione	Note
<b>Fondo</b>	<b>4.931.300,00</b>	Benefici Assistenziali per tutti i dipendenti	Pari all'1% delle spese di previsione del personale art. 51 CCNL 07.10.1996 - art. 74 CCNL 05.03.1998
U T I L I Z Z O	Polizza sanitaria	Numero dipendenti 8604 * 330 (contributo complessivo per dipendente)	
	Borse di studio	Borse di studio con criteri adottati nel 2008	CCIN 18.04.2008
	Attività culturali e ricreative	Soggiorni di studio, colonie estive/invernali, viaggi, ecc.	CCNI 01.03.2004 Gestito dalla Sezione UACR
	Asili nido	Contributo per pagamento retta asili nido	Accordo con le OO.SS. del 15.07.2008
	Prestiti	Sussidio per interessi sui prestiti	CCNI 08.09.2008 e dal 27.09.2016 il CCNI "Contributo per interessi passivi su prestiti al personale dipendente"
	Sussidi	Sussidi speciali ed ordinari per le spese sanitarie che esulano dalla polizza o per i non aderenti	Può essere incrementato dalle quote non utilizzate per la polizza sanitaria.

(art. 40 bis del Decreto Legislativo n. 165/2001)

Roma, 29 maggio 2018

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

*[Firma]* *[Firma]*  
S. R. M.

Ad oggi sussiste integralmente la suddetta disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa non essendo stato effettuato alcun pagamento riferito ai benefici assistenziali di competenza 2018.

**MODULO III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente**

Il fondo oggetto del presente CCNI, nel rispetto della normativa contrattuale vigente, è determinato nella sua misura dell'1% delle spese del personale iscritte nel bilancio di previsione.

**MODULO IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriannuali di bilancio**

La disponibilità economico finanziaria del fondo, determinato nella sua misura dell'1% delle spese del personale, è iscritta in apposita voce del bilancio di previsione.

**Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione**

Il sistema di contabilità economico patrimoniale del CNR consente di monitorare periodicamente durante la gestione i limiti di spesa riguardanti la fattispecie in argomento e per tipologia di spesa.

**Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato**

Ogni anno l'Ufficio competente verifica l'utilizzo del Fondo nel rispetto dei limiti di spesa.

**Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo**

La copertura delle diverse voci di spesa di destinazione del Fondo viene effettuata attraverso la predisposizione dei provvedimenti di impegno. L'erogazione dei benefici è effettuata con il cedolino di stipendio nell'ambito delle quote dei benefici che gravano sul Fondo (Sussidi, Prestiti, Asili Nido ecc.). L'erogazione del premio della Polizza è effettuato alla Compagnia di assicurazione alle scadenze previste dal capitolato di gara.

PRETI ALESSANDRO  
Date 23.05.2018 11:13:33 CEST

**RELAZIONE CERTIFICATA**  
(art. 40 bis del Decreto Legislativo n. 165/2001)  
Roma, 29 maggio 2018  
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

